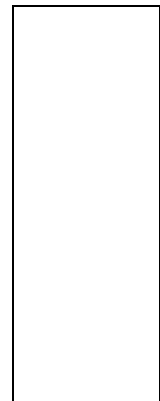


Civile Ord. Sez. 2 Num. 20055 Anno 2026
Presidente: TEDESCO GIUSEPPE
Relatore: PENTA ANDREA
Data pubblicazione: 16/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16334/2020 proposto da:

Zuelli Marzio, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Perego, come da procura
in calce al ricorso;

– *ricorrente* –

contro

Bernabei Carlo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Altavilla e Giampaolo
Tagliagambe, come da procura su foglio separato congiunto al
controricorso;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 366/2020 depositata
il 05/02/2020 e notificata il 12/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dal Consigliere Andrea Penta;

FATTI DI CAUSA

1. Marzio Zuelli proponeva appello avverso la sentenza n. 1468/2018 con la quale il Tribunale di Como, in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dal dott. Carlo Bernabei, lo aveva condannato a corrispondergli l'importo di euro 92.098,19, oltre interessi legali, a titolo di compensi professionali (per visite stragiudiziali, per la stesura di una relazione medico-legale e per l'assistenza quale consulente tecnico di parte nel giudizio tenutosi davanti al Tribunale di Como, in conseguenza di un episodio di cd. *malpractice* medica di cui era stato vittima presso l'ospedale di Gravedona), avendo ritenuto la validità del patto di quota lite (che prevedeva un compenso pari al 16% dell'importo conseguito dal Zuelli, a titolo di indennizzo o di risarcimento dei danni, dalla compagnia di assicurazione dell'ospedale) inserito nell'accordo tra di loro concluso il 30 luglio 2010.

2. La Corte d'appello di Milano rigettava il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che a) la clausola compromissoria contenuta nella predetta scrittura privata, che devolveva le decisioni al Consiglio dell'Ordine dei medici, operava solo nell'ipotesi di interruzione del rapporto di assistenza e di consulenza medica per qualsiasi causa, e non già, come avvenuto nel caso di specie, anche a seguito di contrasti insorti all'esito della integrale prestazione di natura medico-legale fornita dal medico; b) correttamente, alla luce della convenzione, Carlo Bernabei aveva agito per l'intero compenso all'epoca concordato, comprensivo anche della quota di spettanza del collega Prof. De Lalla, dato che tale legittimazione risultava essergli stata espressamente conferita da questi con il pieno accordo dell'appellante che, firmando, aveva accettato tale modalità di pagamento con suo versamento unitario in favore del solo Bernabei; c) l'art. 2233,

comma 3, c.c., nella parte in cui prevede la nullità del cd. patto di quota lite, non è applicabile all'attività amministrativo-contabile svolta da un consulente del lavoro in ambito previdenziale, ma solo a quella svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale; d) il potere di riduzione dei compensi ad equità non poteva essere invocato in presenza di ben precisi accordi contrattuali che avessero stabilito il quantum, non potendo il giudice intervenire modificando con una diversa valutazione di convenienza economica quanto liberamente deciso dalle parti.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marzio Zuelli sulla base di tre motivi. Carlo Bernabei ha resistito con controricorso.

In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Il Sostituto Procuratore Generale presso la Cassazione, Dott. Stefano Pepe, ha concluso per iscritto nel senso dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1374, 1375, 2225 e 2233 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che la riconduzione della pattuizione sul compenso (a suo dire, sproporzionato) ad equità sarebbe potuta avvenire, indifferentemente, ai sensi degli artt. 1374, 1375 e 2233, secondo comma, c.c., piuttosto che del terzo comma dell'art. 2233 c.c., e che il patto di quota lite non è valido quando le parti si sono limitate a individuare una percentuale o una quota, rimettendo ogni altra determinazione al risultato conseguito all'esito del giudizio.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 808-quater c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1), 2) e 3), c.p.c., per aver la corte di merito ristretto l'ambito applicativo della clausola compromissoria contenuta nel patto di quota lite del 30.7.2010 ai casi in cui il rapporto professionale sia ancora in corso, non

estendendolo all'ipotesi in cui l'omesso pagamento degli onorari sia intervenuto successivamente alla completa esecuzione dell'incarico.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 1314 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale rigettato la sua eccezione di parziale carenza di legittimazione attiva del Dott. Bernabei ad agire per l'intero compenso indicato, compresi gli emolumenti per le prestazioni professionali del Prof. Fausto De Lalla.

4. Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti. La corte d'appello è pervenuta alla conclusione che la clausola compromissoria contenuta nella predetta scrittura privata, che devolveva le decisioni al Consiglio dell'Ordine dei medici, operasse solo nell'ipotesi di interruzione del rapporto di assistenza e di consulenza medica per qualsiasi causa (e non già, come avvenuto nel caso di specie, anche a seguito di contrasti insorti all'esito della integrale prestazione di natura medico-legale fornita dal medico) all'esito di un'attenta disamina cui ha dedicato quasi quattro pagine della sentenza (da 4 a 7).

Questa Corte (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018), in tema di arbitrato, ha chiarito che la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'"interpretazione" e l'"esecuzione" del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio.

In particolare, un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe, nel caso di specie, la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. Nell'ipotesi ricorrente nella fattispecie in cui si fa riferimento alle liti relative alle prestazioni professionali svolte, un'interpretazione letterale della clausola compromissoria quale quella avallata dalla corte d'appello imporrebbe irragionevolmente alle parti di ricorrere all'arbitrato solo per il caso in cui l'intervenuta interruzione del rapporto professionale fosse intervenuta in corso d'opera, laddove, nell'ipotesi in cui l'omesso pagamento degli onorari fosse intervenuto successivamente alla completa esecuzione dell'incarico, le parti dovrebbero rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria.

In quest'ottica, il *favor* per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018). Del resto, una clausola compromissoria, solo in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la *causa petendi* nel contratto cui essa è annessa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3795 del 08/02/2019; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3523 del 13/02/2020).

La clausola in esame deve essere letta, anzitutto, in maniera unitaria considerando anche il periodo che la precede del seguente tenore letterale: *"In caso di revoca o di interruzione per qualsiasi motivo del rapporto di consulenza e di assistenza medico-legale Le corrisponderò a titolo di onorario per le prestazioni effettuate sino al momento dell'interruzione del rapporto professionale una somma pari a quella ritenuta equa dal Consiglio*

dell'Ordine dei Medici della Provincia di Milano con efficacia vincolante per le parti.

A norma dell'art 9 della legge 21 febbraio 1963 n 244 il Signor Zuelli e il Dott. Carlo Bernabei in casi di interruzione del rapporto professionale riguardante l'assistenza medico-legale affidata il giorno 30 luglio 2010 per qualsiasi causa o qualsivoglia controversia concernente le prestazioni professionali svolte si impegnano di comune accordo a rivolgersi al Consiglio dell 'Ordine dei Medici di Milano perché deliberi con efficacia vincolante sulla parcella degli onorari delle prestazioni professionali effettivamente svolte".

Le parti, diversamente da quanto affermato dalla corte d'appello, non si limitano al riferimento della quantificazione delle somme dovute al professionista, ma intendono disciplinare i loro rapporti anche in ordine a contestazioni sulla natura delle prestazioni rese, assumendo rilievo la frase «o qualsivoglia controversia concernente le prestazioni svolte». Da quanto sopra si evince che le parti hanno demandato al Consiglio dell'Ordine il potere di decidere su tali controversie, in cui il contrasto attiene alla quantificazione stessa delle prestazioni, indipendentemente dal fatto che le stesse siano rese prima dell'interruzione del rapporto, nel corso dello stesso o al suo termine naturale. La frase sopra riportata ha portata omnicomprensiva di ogni eventuale contrasto nascente tra le parti e non collegata esclusivamente ai casi di interruzione.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, va dichiarata la competenza arbitrale.

Le spese dell'intero procedimento vanno interamente compensate in considerazione dell'esito del giudizio e dell'incertezza interpretativa della clausola.

L'accoglimento del ricorso esclude di per sé la sussistenza dei presupposti per una condanna del ricorrente per lite temeraria.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del collegio arbitrale; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.4.2026.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Tedesco

Corte di Cassazione - copia non ufficiale